



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n. 9 Calcio a 5 del 20 settembre 2018

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

**CORSO PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI CALCIO A CINQUE
CASERTA (O PROVINCIA), 8 OTTOBRE 2018 / 12 GENNAIO 2019**
SCADENZA DOMANDE: LUNEDÌ 24 SETTEMBRE 2018

Allegate al Comunicato Ufficiale n. 3 C5, del quale costituiscono parte integrante, sono state pubblicate (C.U. n 16 del Settore Tecnico) le norme e le modalità per il "CORSO PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI CALCIO A CINQUE".

Le relative domande di ammissione, a pena di nullità, dovranno essere consegnate a mano o, comunque, pervenire al C.R. Campania (Comitato Regionale CAMPANIA LND - FIGC - Corso Allenatore di CALCIO A CINQUE – Centro Direzionale Isola G2 Via Porzio 4 - 80143 Napoli) entro lunedì 24 settembre 2018, compilate sui modelli pubblicati in allegato al bando (o conformi allo schema, di cui ai modelli allegati, con firma autenticata o con firma apposta in presenza del funzionario del C.R. Campania che riceve la domanda) e corredate da tutta la documentazione originale prescritta dall'allegato Bando.

In via esplicita: le domande eventualmente spedite entro il termine innanzi indicato, anche con congruo anticipo, saranno nulle, nell'ipotesi di materiale recapito postale al C.R. Campania in data successiva a lunedì 24 settembre 2018.

La quota di partecipazione dei candidati che saranno ammessi è fissata in € 328,00 (Euro trecentoventotto – comprensiva della quota di iscrizione all'Albo dei Tecnici, non compresa nella stagione precedente).

Il Corso si terrà a Caserta (o provincia) dall'8 ottobre 2018 al 12 gennaio 2019. In via di previsione, gli orari orientativi delle sei settimane di Corso saranno: dal lunedì al venerdì: dalle ore 17.00 alle ore 21.00; il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Tutti gli interessati potranno prendere visione e acquisire copia del "Bando di ammissione al Corso" mediante i siti internet di seguito indicati: www.figc-campania.it – www.settoretecnico.figc.it.

* * * * *

COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI DI CALCIO A CINQUE 2018/2019

Il Consiglio Direttivo C.R. Campania tenuto conto del contenimento delle spese di gestione e, comunque, per agevolare le iscrizioni da parte delle società affiliate ha deliberato che per la corrente stagione sportiva 2018/2019 siano confermati i costi di iscrizione come per le ultime stagioni sportive (ovvero già ridotti del 10% – dieci per cento) per tutte le Categorie dei Campionati, nell'ambito del C.R. Campania.

Si ricorda, che su delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, **alle società di nuova affiliazione che si iscriveranno ai Campionati di Terza Categoria e di Calcio a Cinque Serie D, nonché alle società di puro settore che si assoceranno alla L.N.D. sarà riconosciuta la totale esenzione dei costi di iscrizione.**

Di seguito si riepilogano gli importi che le Società dovranno versare all'atto dell'iscrizione:

CAMPIONATO	IMPORTO STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 (°°)
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	€ 2.260,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	€ 1.430,00
CALCIO A CINQUE – SERIE D	€ 1.160,00
CALCIO A CINQUE Under 19 e Under 19 ELITE Maschile	€ 640,00
CALCIO A CINQUE UNDER 21 – Maschile e Femminile	€ 430,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	€ 980,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2	€ 980,00
CALCIO A CINQUE UNDER 19 Femminile	€ 640,00

(°°) all'importo va sommato il costo delle assicurazioni ai calciatori di € 29 x n. tesserati al 30.6.2018

* * * * *

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 2018/2019 **(RISERVATA ALLE SOCIETÀ DI SERIE D)**

Il C.R. Campania organizza la Coppa Campania di Calcio a 5 riservata alle società che perfezioneranno l'iscrizione al Campionato di Calcio a 5 Serie D 2018/2019 entro la data del **27 settembre 2018**.

Il Regolamento e le modalità di svolgimento della manifestazione saranno pubblicati su un successivo Comunicato Ufficiale.

Si ritiene opportuno preannunciare che lo svolgimento della manifestazione è programmato con la formula della **Final Four** che si svolgerà presso un palazzetto, **scelto ad insindacabile giudizio dal C.R. Campania**.

La manifestazione potrebbe anche essere affidata alle società qualificate previo loro specifica richiesta.

* * * * *

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 2018/2019 **(RISERVATA ALLE SOCIETÀ DI SERIE C2 femminile)**

Il C.R. Campania organizza la Coppa Campania di Calcio a 5 riservata alle società di serie C2 femminile che perfezioneranno l'iscrizione entro la data del **27 settembre 2018**.

Il Regolamento e le modalità di svolgimento della manifestazione saranno pubblicati su un successivo Comunicato Ufficiale.

Si ritiene opportuno preannunciare che lo svolgimento della manifestazione è programmato con la formula della **Final Four** che si svolgerà presso un palazzetto, **scelto ad insindacabile giudizio dal C.R. Campania**.

La manifestazione potrebbe anche essere affidata alle società qualificate previo loro specifica richiesta.

* * * * *

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 UNDER 21 2018/2019

Alla Coppa Campania di Calcio a 5 under 21, organizzata dal C.R. Campania, possono prendere parte tutte le società che perfezioneranno l'iscrizione entro la data del **27 settembre 2018**.

Il Regolamento e le modalità di svolgimento della manifestazione saranno pubblicati su un successivo Comunicato Ufficiale.

Si ritiene opportuno preannunciare che lo svolgimento della manifestazione è programmato con la formula della **Final Four** che si svolgerà presso un palazzetto, **scelto ad insindacabile giudizio dal C.R. Campania**.

La manifestazione potrebbe anche essere affidata alle società qualificate previo loro specifica richiesta.

* * * * *

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 UNDER 19 2018/2019

Alla Coppa Campania di Calcio a 5 under 19, organizzata dal C.R. Campania, **sono iscritte d'ufficio** tutte le società che partecipano al Campionato Regionale Under 19 élite, nonché tutte le squadre iscritte ai Campionati di Calcio a 5 under 19 regionali che perfezioneranno l'iscrizione entro la data del **27 settembre 2018**.

Il Regolamento e le modalità di svolgimento della manifestazione saranno pubblicati su un successivo Comunicato Ufficiale.

Si ritiene opportuno preannunciare che lo svolgimento della manifestazione è programmato con la formula della **Final Four** che si svolgerà presso un palazzetto, **scelto ad insindacabile giudizio dal C.R. Campania**.

La manifestazione potrebbe anche essere affidata alle società qualificate previo loro specifica richiesta.

* * * * *

TERMINI DI ISCRIZIONE

Si riepilogano di seguito, i termini ultimi per la presentazione delle relative domande (l'orario di scadenza è fissato, alle ore 18.00 del rispettivo giorno):

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 – SERIE D	27 SETTEMBRE 2018
CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 – UNDER 21	27 SETTEMBRE 2018
CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 – UNDER 19 D'ELITE	6 SETTEMBRE 2018
CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 – UNDER 19	27 SETTEMBRE 2018
CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 – SERIE C2 FEMMINILE	27 SETTEMBRE 2018
CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 – UNDER 19 FEMMINILE	4 OTTOBRE 2018

* * * * *

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA

Si riepilogano di seguito le date di inizio dei Campionati di Calcio a Cinque organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2018/2019:

CALCIO A 5 SERIE C2	6 OTTOBRE 2018
CALCIO A 5 SERIE D	27 OTTOBRE 2018
CALCIO A 5 UNDER 21	28 OTTOBRE 2018
CALCIO A 5 UNDER 19 D'ELITE	28 OTTOBRE 2018
CALCIO A 5 UNDER 19	28 OTTOBRE 2018
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 SERIE C1	<i>Final Eight</i> il 5/6/7 gennaio 2019
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 "D"	6 OTTOBRE 2018
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 U21	7 OTTOBRE 2018
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 U19 D'ELITE	7 OTTOBRE 2018
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 UNDER 19	7 OTTOBRE 2018
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1	7 OTTOBRE 2018
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2	28 OTTOBRE 2018
CALCIO A 5 UNDER 19 FEMMINILE	DA INDICARE
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMM. C2	7 OTTOBRE 2018
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 U19 FEMMINILE	DA INDICARE

* * * * *

TABULATO DEI CALCIATORI DA ALLEGARE ALLE DISTINTE DEI TESSERATI, PRIMA DELL'INIZIO DELLA GARA

Si ricorda a tutte le Società affiliate che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 61 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., prima dell'inizio della gara, il Dirigente accompagnatore deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti d'identificazione e ad un elenco (cd. "distinta di gara"), redatto in duplice copia, nel quale devono essere annotati "i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, del Dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato". In considerazione del fatto che, da una verifica effettuata, è stato riscontrato che numerose Società non adempiono alle prescrizioni innanzi riportate, limitandosi a presentare una "distinta di gara" priva dei dati richiesti e senza allegare la documentazione necessaria, si comunica che è stato richiesto all'Associazione Italiana Arbitri di far verificare dai singoli Arbitri, prima dell'inizio di ogni gara, il rispetto di quanto previsto dal richiamato art. 61 N.O.I.F., annotando nel relativo rapporto di gara, ai fini dell'adozione delle relative sanzioni disciplinari, ogni comportamento contrario.

Per quanto sopra, si dispone che tutte le Società, che non lo avessero ancora fatto, debbano richiedere all'Ufficio Tesseramento o, in alternativa, provvedano a stampare dalla propria area riservata "web" il tabulato dei propri calciatori tesserati.

* * * * *

DURATA DEL VINCOLO DEI CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

Si ritiene opportuno ripubblicare quanto previsto dalla Circolare del 20 maggio 2003 della L.N.D., pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania e successivi: "I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi degli art. 32 bis e 32 ter – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale". In via esplicita: per i calciatori over 25, che abbiano conseguito lo svincolo sulla base della richiamata normativa, le società dovranno comunque provvedere, per ogni anno sportivo, al rinnovo del relativo tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.

* * * * *

TESSERAMENTO MODIFICHE ARTICOLI 95 e 103 bis N.O.I.F.

Di seguito si evidenziano alcune modifiche apportate agli articoli 95 e 103 bis delle N.O.I.F. (il Comunicato Ufficiale n. 58 delle F.I.G.C. del 1° giugno 2018, sul quale sono state riportate le suddette modifiche, è stato pubblicato in allegato al C.U. n. 118 del 7 giugno 2018 del C.R. Campania): Art. 95 - Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto ... omissis 2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. ... omissis Art. 103 bis - Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo ... omissis 5. La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è altresì consentita per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti". Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito soltanto a favore di società professionistica. Pertanto, tutti i calciatori dai 18 anni in su se rientrano alla loro società entro il giorno precedente l'inizio del secondo periodo dei trasferimenti, potranno a loro volta essere trasferiti, durante il secondo periodo, in una qualsiasi società. Viceversa, i calciatori sotto i 18 anni (giovani dilettanti) potranno essere trasferiti solo a società professionistiche o rimanere tesserati per la società di origine, sempre tenendo presente le disposizioni di cui all'art. 95, comma 2.

* * * * *

TUTELA MEDICO-SPORTIVA – ART. 43 N.O.I.F.

La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato, il Comunicato Ufficiale n. 2 del 1° luglio 2018 (pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale), con il quale intende richiamare l'attenzione delle società al rigoroso rispetto della normativa contenuta nell'art. 43 delle N.O.I.F., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica. Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della innanzi indicata certificazione medica, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa. Di seguito si trascrive l'art. 43 N.O.I.F.:

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per i calciatori che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.

4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.
8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

* * * * *

ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2018/2019 – VISITE MEDICHE

Il C.R. Campania, come per le stagioni sportive precedenti, richiama l'attenzione delle società affiliate in ordine all'obbligo degli atleti che intendano svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, di sottoporsi a visita medica differenziata ai fini del rilascio del Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica. Il Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica può essere rilasciato esclusivamente dalle strutture sanitarie preposte (A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale; A.O. – Azienda Ospedaliera; A.U.P. – Azienda Universitaria Policlinico), e dai Medici specialisti in Medicina dello Sport, di cui all'elenco pubblicato sul Sito Internet della Regione Campania (www.regione.campania.it) digitando nella voce: ricerca sul portale "medicina dello sport". Le A.S.L., le A.O. e le A.U.P. (inserite nell'elenco di cui all'elenco innanzi indicato) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a costo zero per gli atleti/e (tesserati/e con le società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate), minori di anni 18 e per i disabili di tutte le età. I maggiori di età sono tenuti al versamento all'Azienda di un ticket sanitario. I Medici specialisti in Medicina dello Sport (inseriti negli appositi elenchi consultabili sul Sito della Regione Campania) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a minorenni, maggiorenni e disabili, con il pagamento dell'intero costo della visita. Va, altresì, sottolineato che alla ripresa dell'attività agonistica di buona parte delle Federazioni Sportive Nazionali, in ragione della lunga lista d'attesa per l'effettuazione delle visite mediche presso le ASL, è consigliabile anticipare le richiamate visite già dal mese di luglio.

Programma gare del 22 – 23 settembre 2018

CALCIO A CINQUE SERIE C1

GIRONE A – 2ª Giornata – 22 SETTEMBRE 2018

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
BOCA FUTSAL	TRILEM	A	22.09.2018 15:00	PALAZZETTO	TELESE TERME	VIALE EUROPA
CLUB EDEN	LEONI FUTSAL CLUB ACERRA	A	22.09.2018 18:00	CENTRO FIPAV	CERCOLA	VIA MATILDE SERAO
FUTSAL CLUB OPLONTINA	POZZUOLI FUTSAL FLEGREA	A	22.09.2018 15:00	PALAZZETTO	BOSCOREALE	VIA PANORAMICA
LU.PE. POMPEI	MAMA FUTSAL SAN MARZANO	A	22.09.2018 15:00	PALAZZETTO GIMNASIUM	SCAFATI	VIA PASSANTI 3
REAL CESINALI FIVE SOCCER	STREGONI FIVE SOCCER	A	22.09.2018 15:00	TENDASTRUTTURA O. CONTI	AVERSA	VIA DE NICOLA
REAL SAN VITALIANO FUTSAL	C.F. SPARTAK S. NICOLA	A	22.09.2018 15:00	PALAZZETTO	CASAGIOVE	VIA FORTUNA
SPORTING CAVESE	SPORTING FUTSAL LIMATOLA	A	22.09.2018 15:00	PALESTRA SANTA LUCIA	CAVA DEI TIRRENI LOC. SANTA LUCIA	VIA MONTICELLI

COPPA CAMPANIA SERIE C2

PRIMO TURNO – 2^A GIORNATA – 22 SETTEMBRE 2018

Squadra 1	Squadra 2	GIR	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
FRASSO TELESINO	LIBERTAS CERRETO	1	22.09.2018 16:00	COMUNALE	FRASSO TELESINO	VIA SANT'ALFONSO
FOLGORE SAN VINCENZO	CUS CASERTA	2	22.09.2018 15:00	DARIO MASIELLO	CASERTA LOC. BRIANO	VIA FRATELLI BANDIERA
FUTSAL CASILINIUM	OLIMPIQUE SINOPE	3	22.09.2018 15:00	IST.TEC.SUP. C. FALCO	CAPUA	VIA GIULIO CESARE FALCO
REAL BOYS MADDALONI	RECALE	4	22.09.2018 15:00	PALAFEUDO	MADDALONI	VIA FEUDO
ATLETICO FRATTESE	REAL ATELLANA	5	22.09.2018 18:00	OASSIS	FRATAMAGGIORE	VIA VERGARA
ATLETICO CHIAIANO	FRIENDS CICCIANO	6	22.09.2018 16:00	SPORTING SAN FRANCESCO	NAPOLI – ZONA CHIAIANO	VIA COMUNALE SPINELLI
MONELLO BOYS	CISTERNA FOOTBALL	7	22.09.2018 15:00	CENTRO MONELLO BOYS	CASTELLO DI CISTERNA	VIA KENNEDY, 8
CITTA' DI ACERRA	ATLETICO SAVIANO OTTAVIANO	8	22.09.2018 15:00	MARACANA'	ACERRA	VIA SANNERETO
FUTSAL POMIGLIANO	TORRE DEL GRECO	9	22.09.2018 15:00	PALESTRA BEETHOVEN	SAN VITALIANO	VIA GREEN
UNINA C5	CUS NAPOLI	10	22.09.2018 17:00	CAMPO VIP CLUB	NAPOLI	VIA JANNELLI, 220
MASSA VESEVO	CITTA' DI PALMA	11	22.09.2018 15:00	PALAWOYTILA	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	VIALE CORTIELLO
AGOSTINO LETTIERI	ATLETICO NOCERA	12	22.09.2018 16:00	DANCE ACCADEMY	MONTORO FRAZ. PIANO	VIA RISORGIMENTO
FUTSAL COAST	CASTRUM C5	13	22.09.2018 15:30	ORATORIO SAN LUCA	PRAIANO	VIA ORATORIO
SORRENTO 1945	VAMOS GRAGNANO S. MARIA	14	29.09.2018 18:00	TENDAISTRUTTURA	SANT'AGNELLO	VIALE DEI PINI
BELVEDERE	SPORTING VALDIANO C5	15	22.09.2018 15:00	PALAPUGLISI	BATTIPAGLIA – ZONA BELVEDERE	VIA A. VESPUCCI
DOLCE VITA PADULFER	VIRTUS CAMPAGNA	16	22.09.2018 17:00	DOLCE VITA RELAIS	SALA CONSILINA	VIA SAGNANO

* * * * *

COPPA ITALIA FEMMINILE SERIE C1

PRIMO TURNO – 2^A GIORNATA – 22/23 SETTEMBRE 2018

Squadra 1	Squadra 2	GIR	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
CALVI	POL. BISACESSE	1	23.09.2018 16:00	TENDAISTRUTTURA	CALVI DI BENEVENTO	VIA SORICELLI
DINAMO SORRENTO	PROGETTO SARNO	2	22.09.2018 19:00	CONVENT GARDEN	META DI SORRENTO	VIA DEL SALVATORE, 12
JUNIOR DOMITIA	AFRONAPOLI	3	23.09.2018 18:00	PALADOMITIA	CASTELVOLTURNO	VIA OCCIDENTALE
CONVERGENZE MAGNA GRECIA	REGHINA MINOR	4	22.09.2018 17:00	POLISPORTIVA ROMAS	EBOLI	VIA CAMPOLONGO

RISULTATI GARE DEL 15 – 16 SETTEMBRE 2018

LEGENDA: **B** = sospesa al primo tempo; **F** = non disputata per avverse condizioni atmosferiche; **D** = delibera degli Organi disciplinari; **G** = ripetizione della gara per cause di forza maggiore; **H** = ripetizione della gara per delibera degli Organi disciplinari; **I** = sospesa al secondo tempo; **M** = non disputata per impraticabilità del campo; **U** = sospesa per infortunio del direttore di gara; **A** = non disputata per mancanza arbitro; **R** = rapporto non pervenuto; **Y** = risultati rapporti non pervenuti; **99-99** = gara persa ad entrambe

CALCIO A CINQUE SERIE C1

GIRONE A - 1 Giornata - A

C.F. SPARTAK S.NICOLA C5	- SPORTING CAVESE	8 - 4
LEONI FUTSAL CLUB ACERRA	- BOCA FUTSAL	2 - 3
MAMA FUTSAL SAN MARZANO	- REAL VITALIANO FUTSAL	10 - 9
POZZUOLI FUTSAL FLEGREA	- CLUB EDEN	6 - 5
SPORTING FUTSAL LIMATOLA	- FUTSAL CLUB OPLONTINA	6 - 3
STREGONI FIVE SOCCER	- LU.PE. POMPEI	6 - 1
TRILEM CASAVATORE	- REAL CESINALI FIVE SOCCER	8 - 2

COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE

GIRONE 2 - 1 Giornata - A

S.G. SPORTING CLUB A R.L.	- DINAMO SORRENTO	6 - 3
---------------------------	-------------------	-------

GIRONE 3 - 1 Giornata - A

FUTSAL SIDICINA CREMISI	- JUNIOR DOMITIA	3 - 2
-------------------------	------------------	-------

GIRONE 4 - 1 Giornata - A

REGHINNA MINOR	- FENIX S.MARIA FUTSAL CLUB	0 - 1
----------------	-----------------------------	-------

COPPA CAMPANIA CALCIO A 5 SERIE C2

GIRONE 1 - 1 Giornata - A

LIBERTAS CERRETO	- CALVI	1 - 3
------------------	---------	-------

GIRONE 2 - 1 Giornata - A

C.U.S. CASERTA	- FOLGORE SAN VINCENZO	3 - 1
----------------	------------------------	-------

GIRONE 4 - 1 Giornata - A

RECALE 2002	- BORGO FIVE SOCCER	2 - 4
-------------	---------------------	-------

GIRONE 5 - 1 Giornata - A

REAL ATELLANA DUE SICILIE	- ATLETICO FRATTESE C5	3 - 5
---------------------------	------------------------	-------

GIRONE 6 - 1 Giornata - A

FRIENDS CICCIANO CALCIOA5	- ATLETICO CHIAIANO A.S.D.	2 - 6
---------------------------	----------------------------	-------

GIRONE 7 - 1 Giornata - A

CISTERNA FOOTBALL	- CICCIANO	4 - 4
-------------------	------------	-------

GIRONE 8 - 1 Giornata - A

ATLETICO SAVIANOOTTAVIANO	- CITTA' DI ACERRA C5	2 - 1
---------------------------	-----------------------	-------

GIRONE 9 - 1 Giornata - A

TORRE DEL GRECO FUTSAL	- CHILDREAM FOOTBALL CLUB	1 - 3
------------------------	---------------------------	-------

GIRONE 10 - 1 Giornata - A

VIRTUS LIBERA FORIO	- UNINAC5	7 - 0
---------------------	-----------	-------

GIRONE 11 - 1 Giornata - A

FUTSAL CITTA DI PALMA	- PROGETTO FUTSAL TERZIGNO	1 - 4
-----------------------	----------------------------	-------

GIRONE 12 - 1 Giornata - A

ATLETICO NOCERA	- C.U.S. AVELLINO C 5	2 - 4
-----------------	-----------------------	-------

GIRONE 13 - 1 Giornata - A

CASTRUM PIGELLULAE	- L ANCORÀ	4 - 4
--------------------	------------	-------

GIRONE 14 - 1 Giornata - A

VAMOS GRAGNANO S.MARIA C5	- SORRENTO 1945	1 - 5
---------------------------	-----------------	-------

GIRONE 15 - 1 Giornata - A

VALDIANO	- BELVEDERE 1998	4 - 2
----------	------------------	-------

GIRONE 16 - 1 Giornata - A

VIRTUS CAMPAGNA	- DOLCE VITA C5	5 - 0
-----------------	-----------------	-------

GIUSTIZIA SPORTIVA

GIUDICE SPORTIVO

Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sergio Longhi, alla presenza del rappresentante dell'A.I.A., nelle sedute del 17 – 18/9/2018.

CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 15/ 9/2018

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 25,00 TRILEM CASAVATORE
Per mancanza richiesta forza pubblica.

A CARICO DIRIGENTI

AMMONIZIONE E DIFFIDA

MOCCIA GUGLIELMO (MAMA FUTSAL SAN MARZANO)

A CARICO DI MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

LANNIA GIUSEPPE (POZZUOLI FUTSAL FLEGREA)

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

MADDALUNO BIAGIO (POZZUOLI FUTSAL FLEGREA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAIAZZO PROCOLO (POZZUOLI FUTSAL FLEGREA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

CUTOLO ROBERTO	(BOCA FUTSAL)	DI VICO FABIO	(BOCA FUTSAL)
SABINO CLAUDIO	(C.F. SPARTAK S.NICOLA C5)	FARDELLO GENNARO	(CLUB EDEN)
IAZZETTA ALESSANDRO	(CLUB EDEN)	TERRACCIANO ANTONIO	(CLUB EDEN)
TERRACCIANO VINCENZO	(CLUB EDEN)	ESPOSITO MARIO	(FUTSAL CLUB OPLONTINA)
BRILLANTE IVAN	(LEONI FUTSAL CLUB ACERRA)	FERGOLA PALMIRO	(LEONI FUTSAL CLUB ACERRA)
MEZZOGORI RAFFAELE	(LEONI FUTSAL CLUB ACERRA)	SORRENTINO RAFFAELE	(LU.PE. POMPEI)
CIANCIA MARIANO	(MAMA FUTSAL SAN MARZANO)	ESPOSITO SABATINO	(MAMA FUTSAL SAN MARZANO)
ZUOTTOLO MARCELLO	(MAMA FUTSAL SAN MARZANO)	ATRIO FABIO	(POZZUOLI FUTSAL FLEGREA)
MELLONE MIRKO	(POZZUOLI FUTSAL FLEGREA)	FAMOSO MARIO	(REAL VITALIANO FUTSAL)
GIORDANO CIRO	(REAL VITALIANO FUTSAL)	SCIALLA ANTONIO	(REAL VITALIANO FUTSAL)
ROSCIGNO PASQUALE	(SPORTING CAVESE)	ESPOSITO GENNARO	(SPORTING FUTSAL LIMATOLA)
IAZZETTA RAFFAELE	(SPORTING FUTSAL LIMATOLA)	OFFREDA CARMINE	(STREGONI FIVE SOCCER)
RUSSO FRANCESCO	(STREGONI FIVE SOCCER)	GRAZIANO VINCENZO	(TRILEM CASAVATORE)
SALIERNO NICOLA	(TRILEM CASAVATORE)		

COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE

GARE DEL 16/ 9/2018

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

CATAPANO ANNA	(DINAMO SORRENTO)	D ISABELLA ELISABETTA	(FENIX S.MARIA FUTSAL CLUB)
PICARDI TERESA	(S.G. SPORTING CLUB A R.L.)		

COPPA CAMPANIA CALCIO A 5 SERIE C2

GARE DEL 15/ 9/2018

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 40,00 ATLETICO SAVIANOOTTAVIANO

mancanza acqua calda nello spogliatoio del D.d.G., nonché per la rottura della serratura dello stesso.

Euro 25,00 FRIENDS CICCIANO CALCIOA5

Per aver causato il ritardato inizio dell'incontro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ADAMO FABIO

(FUTSAL CITTA DI PALMA)

CIRILLO LUIGI

(REAL ATELLANA DUE SICILIE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

RANUCCI ETTORE	(ATLETICO CHIAIANO A.S.D.)	VISCONTI COSIMO	(ATLETICO FRATTESE C5)
D ALESSANDRO ALFONSO	(ATLETICO NOCERA)	LONGOBARDI SABATO	(ATLETICO NOCERA)
ROBUSTELLI CARMINE	(ATLETICO NOCERA)	VENTURA BENEDETTO	(ATLETICO NOCERA)
APRILE VITO	(ATLETICO SAVIANOOTTAVIANO)	BRENCA ANTONIO	(BELVEDERE 1998)
CAIAZZA GIOVANNI	(BORGO FIVE SOCCER)	ERBA PIETRO	(C.U.S. AVELLINO C 5)
RIZZO GIUSEPPE	(C.U.S. AVELLINO C 5)	SAPORITO ALESSIO	(C.U.S. AVELLINO C 5)
POTENZA PIETRO	(C.U.S. CASERTA)	RAVIO GIANLUCA	(C.U.S. CASERTA)
SALZILLO GIOVANNI	(C.U.S. CASERTA)	PARZIALE VINCENZO	(CALVI)
SANTORO GERMANO	(CASTRUM PIGELLULAE)	SARNO MICHELE	(CASTRUM PIGELLULAE)
FETTUCCIA MATTIA	(CHILDREAM FOOTBALL CLUB)	BORRELLI CIRO	(CICCIANO)
MIELE ANTONIO	(CICCIANO)	APOLLO ALESSIO	(CISTERNA FOOTBALL)
CONTURSI DARIO	(CISTERNA FOOTBALL)	BUONOCORE GIANLUCA	(CITTA' DI ACERRA C5)
MIRANDA LUIGI	(CITTA' DI ACERRA C5)	D ERRICO VINCENZO	(FOLGORE SAN VINCENZO)
DE MAURO FABIO DOMENICO	(FOLGORE SAN VINCENZO)	FUSCO DOMENICO	(FOLGORE SAN VINCENZO)
ACERRA MATTEO	(FRIENDS CICCIANO CALCIOA5)	CELIA PIERANDREA	(L ANCORA)
CIPRIANO FELICE	(L ANCORA)	CRETILLA GIUSEPPE	(L ANCORA)
GAMBARDELLA ALFONSO	(L ANCORA)	FRANCO FRANCESCO	(LIBERTAS CERRETO)
FIORILLO GIOVANNI	(REAL ATELLANA DUE SICILIE)	PICCOLO CARMINE	(REAL ATELLANA DUE SICILIE)
DI GIOVANNI GIOVANNI BATTIS	(RECALE 2002)	DI STASIO STEFANO	(RECALE 2002)
RUSSO ELIO	(RECALE 2002)	RAPICANO CIRO MARIA	(TORRE DEL GRECO FUTSAL)
SPARATORE CRISTIAN	(UNINAC5)	MILITO LUIGI LEONARDO	(VALDIANO)
DE GREGORIO FRANCESCO	(VAMOS GRAGNANO S.MARIA C5)	RUSSO ALESSIO	(VAMOS GRAGNANO S.MARIA C5)
DE NICOLA VINCENZO	(VIRTUS CAMPAGNA)	ROSELLO RAFFAELE	(VIRTUS CAMPAGNA)
ZABATTA FRANCESCO	(VIRTUS LIBERA FORIO)		

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 10 SETTEMBRE 2018

FASC. 284

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv.ti: N. Di Ronza, F. Mottola, G.M: Benincasa, V. Pecorella, R. Cangiano, I. Simeone; Dott. G. De Vincentiis. Proc.05/454pfi17-18/MS/fda del 2.7.2018 (Campionato di Calcio a Cinque Serie D)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Sandro D'angelo, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società Asd Mario Opramolla Serre, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1,6,45 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; calciatori: Carmine Parra, (gare del 22.11.2014, 6.12.2014, 7.02.2015 e 14.12.2014); Manuel Romano, (gara del 7.02.2015) e Raul Stoppiello (gara del 15.03.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; dirigenti accompagnatori: Sigg. Carmine Porro (1 gara), Cosimo Orsano (1 gara) e Sandro D'Angelo presidente e dirigente accompagnatore (4 gare), della società Asd Mario Opramolla Serre, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in

relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Mario Opramolla Serre, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Mario Opramolla Serre, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Carmine Porro (1 gara), Cosimo Orsano (1 gara) e Sandro D'Angelo presidente e dirigente accompagnatore (4 gare), con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Sandro D'Angelo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Mario Opramolla Serre, ed il suo Presidente Sig. Sandro D'Angelo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Parra Carmine sei (6) giornate di squalifica; il calciatore Stoppiello Raul tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Manule Romano tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Porro Carmine la sanzione di mesi tre di inibizione; per il dirigente Cosimo Orsano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Sandro D'Angelo la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Asd Mario Opramolla Serre la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Mario Opramolla Serre alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Ciò non di meno il Tribunale ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Parra Carmine quattro (4) giornate di squalifica; al calciatore Stoppiello Raul due (2) giornate di squalifica; il calciatore Manuel Romano due (2) giornate di squalifica; al dirigente Porro Carmine la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al dirigente Cosimo Orsano la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al Presidente Sandro D'Angelo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; alla società Asd Mario Opramolla Serre il non luogo a procedere in quanto risulta inattiva dal 25/07/2017. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 250

Componenti: Avv. F. Mottola (Presidente f.f.); Avv. R. Cangiano; Dott. De Vincentiis. Proc.12944/998pfi17-18/CS/ac del 7.6.2018 (Campionato di Calcio a Cinque Serie D)

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Francesco Macri, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Dolce Vita C5, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43 commi 1 e 6, e 45 delle NOIF; Sig. Francesco Macellaro, calciatore (gara del 27.11.2016), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39, 43 e 45 delle NOIF; Sig. Michele Iovinella, calciatore/dirigente accompagnatore della società Asd Dolce Vita C5, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1

dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Dolce Vita C5, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 10/09/2018 il difensore chiedeva, per i soggetti deferiti, l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente Francesco Macri la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di mesi 3 ridotta come sopra per rito); il calciatore Macellano Francesco la sanzione finale della squalifica per n.2 gare (s.b. 3 gare ridotta come sopra per rito); il calciatore Iovinella Michele la sanzione finale della squalifica per n.2 gare (s.b. 3 gare ridotta come sopra per rito); per la Società Asd Dolce Vita C5 la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione (s.b. euro 300,00 di ammenda e punti uno di penalizzazione ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. B. Romano, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

al Presidente Francesco Macri la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di mesi 3 ridotta come sopra per rito); al calciatore Macellano Francesco la sanzione finale della squalifica per n. 2 gare (s.b. 3 gare ridotta come sopra per rito); al calciatore Iovinella Michele la sanzione finale della squalifica per n. 2 gare (s.b. 3 gare ridotta come sopra per rito); alla Società Asd Dolce Vita C5 la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione (s.b. euro 300,00 di ammenda e punti uno di penalizzazione ridotti come sopra). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 278

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv.ti: N. Di Ronza, G.M. Benincasa, V. Pecorella, I. Simeone. Proc.13901/1039pfi17-18/CS/ac del 22.06.2018 (Campionato Regionale Juniores C/5) PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Ciro Agnese, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Futsal Ischia S. Antuono per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e artt. 39 e 43 commi 1, 6 e 45 delle NOIF; Sig. Marco Boccanfuso, calciatore (gara del 13.11.2016), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39, 43 e 45 delle NOIF; Sig. Filippo Mattera, dirigente accompagnatore della società Asd Futsal Ischia S. Antuono, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 45 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Futsal Ischia S. Antuono, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 10/09/2018 il difensore chiedeva, per i soggetti deferiti, l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente Agnese Ciro la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di mesi 3 ridotta come sopra per rito); il dirigente accompagnatore Mattera Filippo la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di mesi 3 ridotta come sopra per rito); il calciatore Marco Boccanfuso la sanzione finale della squalifica per n.2 gare (s.b. 3 gare ridotta come sopra per rito); per la Società Asd Futsal Ischia S. Antuono la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione (s.b. euro 300,00 di ammenda e punti uno di penalizzazione ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. L. Cotugno, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

al Presidente Agnese Ciro la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di mesi 3 ridotta come sopra per rito); al dirigente accompagnatore Mattera Filippo la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di mesi 3 ridotta come sopra per rito); al calciatore Marco Boccanfuso la sanzione finale della squalifica per n. 2 gare (s.b. 3 gare ridotta come sopra per rito); alla Società Asd Futsal Ischia S. Antuono la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione (s.b. euro 300,00 di ammenda e punti uno di penalizzazione ridotti come sopra).

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 282

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv.ti: N. Di Ronza, F. Mottola, G.M. Benincasa, V. Pecorella, R. Cangiano, I. Simeone; Dott. G. De Vincentiis. Proc.03/453pf17-18/MS/fda del 2.07.2018 (Coppa Campania Calcio a Cinque Juniores)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Michele De Piano, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Futsal Solofra per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e artt. 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Antonio Lamberti, calciatore (gare del 18.01.2015, 16.03.2015, 24.11.2014, 10.05.2015 e 25.01.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39, 43 e 45 delle NOIF; Sig. Alessandro Grimaldi, dirigente accompagnatore della società Asd Futsal Solofra, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 45 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Futsal Solofra, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Futsal Solofra, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Alessandro Grimaldi con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Michele De Piano l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Futsal Solofra, ed il suo Presidente Sig. Michele De Piano, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Antonio Lamberti cinque (5) giornate di squalifica; per il dirigente Alessandro Grimaldi la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per il Presidente Michele de Piano la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per la società Asd Futsal Solofra la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica ed € 500,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Futsal Solofra alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Ciò non di meno il Tribunale ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Antonio Lamberti quattro (4) giornate di squalifica; al dirigente Alessandro Grimaldi la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; al Presidente Michele de Piano la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; alla società Asd Futsal Solofra il non luogo a procedere in quanto risulta aver cessato tutte le attività. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

RIUNIONE DEL 17 SETTEMBRE 2018

FASC. 287

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. V. Pecorella; Avv. M. Iannone.
Proc.401/1037pf17-18/MS/CS/ac del 10.07.2018 (Campionato Calcio a Cinque Serie C1)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Gennaro De Luise, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Futsal Coast per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e artt. 39 e 43 commi 1 e 6 e 45 delle NOIF; Sig. Antonio Vuolo, calciatore (gara del 12.11.2016), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39, 43 e 45 delle NOIF; Sig. Pio Mansi, dirigente accompagnatore della società Asd Futsal Coast, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 45 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Futsal Coast, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Futsal Coast, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Pio Mansi con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Gennaro De Luise l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Futsal Coast, ed il suo Presidente Sig. Gennaro De Luise, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Antonio Vuolo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Pio Mansi la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Gennaro De Luise la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Futsal Coast la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Futsal Coast alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Ciò non di meno il Tribunale ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Antonio Vuolo due (2) giornate di squalifica; al dirigente Pio Mansi la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al Presidente Gennaro De Luise la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Futsal Coast la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 200,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 290

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. S. Selvaggi; Avv. I. Simeone; Avv. R. Arcella; Avv. M. Sepe; Avv. N. Di Ronza; Dott. G. De Vincentiis.

Proc.446/1054pfi17-18/MS/CS/ac dell'11.07.2018 (Campionati Calcio a 5 Serie C1 e Juniores)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Vincenzo Spinelli, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Futsal Claravi, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6 delle NOIF; Calciatori: Donato Ciliberti, (gara juniores C5 del 18.12.2016), e Manuel Andre Neves Lopes (gare C/5 serie C1 del 24.09.2016 e 22.10.2016); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; dirigenti accompagnatori: Sigg. Domenico Rosciano (1 gara) e Michele Pierri (2 gare), della società Asd Futsal Claravi per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Futsal Claravi, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Futsal Claravi, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Domenico Rosciano (1 gara) e Michele Pierri (2 gare),, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Vincenzo Spinelli l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Futsal Claravi ed il suo Presidente Sig. Vincenzo Spinelli, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Donato Ciliberti tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Manuel Andre Neves Lopes quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Domenico Rosciano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Michele Pierri la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Vincenzo Spinelli la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Asd Futsal Claravi la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 600,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per *tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Futsal Claravi alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Ciò non di meno il Tribunale ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:
al calciatore Donato Ciliberti due (2) giornate di squalifica (da scontare nel campionato di competenza); il calciatore Manuel Andre Neves Lopes tre (3) giornate di squalifica (da scontare nel campionato di competenza); al dirigente Domenico Rosciano la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al dirigente Michele Pierri la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Vincenzo Spinelli la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; alla società Asd Futsal Claravi la penalizzazione di punti uno (1) in classifica (da scontarsi nel campionato Juniores C5) ed € 200,00 di ammenda.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 27 settembre 2018.

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 20 settembre 2018.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Salvatore Gagliano**